



# Città di Benevento

I° SETTORE: AFFARI GENERALI-SERVIZI ISTITUZIONALI-ATTIVITÀ PRODUTTIVE

## Ufficio di Gabinetto

Via Annunziata, 138 (Palazzo Mosti) - tel. 0824 772 220/240  
segreteria sindaco@pec.comunebn.it - segreteria sindaco@comunebn.it

**ORDINANZA SINDACALE** prot. n. 135433 DEL 28/12/2022

### IL SINDACO

**VISTE e RICHIAMATE** integralmente le Ordinanze Sindacali n° 39 del 10 maggio 2021 e n. 3 del 3 gennaio 2020, e precedenti disciplinanti il servizio di raccolta dei rifiuti urbani in ambito comunale e l'accesso delle utenze agli "ecopunti", emanate ai sensi del D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato ed integrato -da ultimo – dalla L. n°37 del 3 maggio 2019, dal D.L. n°27 del 29 marzo 2019 convertito, con modificazioni dalla L. n.44 del 21 maggio 2019 e dal D. lgs. 3 settembre 2020, n. 116;

**VISTI** altresì il D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e il D. lgs. 3 settembre 2020, n. 118, che disciplinano la gestione a fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

#### ATTESO

- che l'azienda Asia Benevento Spa, ha tra i propri servizi di competenza, la raccolta e lo smaltimento/recupero dei rifiuti urbani costituiti dagli oli vegetali (CER 20.01.25) provenienti dalle utenze domestiche del Comune di Benevento.
- l'azienda ha inoltre, ha tra i propri servizi di competenza, la raccolta e lo smaltimento/recupero dei rifiuti urbani costituiti da indumenti usati (CER 20.01.10) e altri manufatti tessili (CER 20.01.11) prodotti nel Comune di Benevento;
- che l'azienda Asia Benevento Spa, gestore dei servizi di igiene ambientale in ambito cittadino, al fine di migliorare ulteriormente la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e la tutela del decoro e dell'igiene ambientale previsto l'installazione di contenitori dedicati sia alla raccolta degli oli vegetali esausti che alla raccolta di abbigliamento usato e prodotti tessili, presso tutti gli "ecopunti" situati nelle contrade;

**RITENUTO** opportuno disciplinare il conferimento dei suddetti rifiuti in quanto se smaltiti in maniera non corretta risultano essere particolarmente dannosi per l'ambiente;

**VISTO** l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il D. Lgs. n°152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale", così come modificato e integrato dalla L. n°37 del 3 maggio 2019, dal D.L. n°27 del 29 marzo 2019 convertito, con modificazioni dalla L. n.44 del 21 maggio 2019 e dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;

**VISTA** la Legge n°123 del 14.07.2008, recante Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione;

**RICHIAMATE** le proprie Ordinanze Sindacali n° 39 del 10 maggio 2021, n°3 del 3 gennaio 2020 e precedenti, le quali formano parte integrante del presente dispositivo;

## ORDINA

**ART. 1** – A tutte le utenze, domestiche e non domestiche di conferireseguendo e confermando le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze, tra cui la n. 39 del 10 maggio 2021, come segue:

- l'accesso delle utenze agli "ecopunti" per il deposito dei rifiuti è consentito dalle ore 07:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 07:00 alle ore 14:00 del sabato;
- è consentito depositare negli appositi contenitori dislocati negli "ecopunti" esclusivamente i seguenti rifiuti urbani:
  - **rifiuti urbani residui (indifferenziati)** codice europeo rifiuti 20.03.01;
  - **rifiuti di carta e cartone** codice catalogo europeo rifiuti 20.01.0;
  - **rifiuti di imballaggi in materiali misti (multimateriale leggero di imballaggi di plastica, di alluminio, di banda stagnata)** codice catalogo europeo rifiuti 15.01.06;
  - **rifiuti di imballaggi di vetro** codice catalogo europeo rifiuti 15.01.07;
  - **rifiuti biodegradabili di cucine e mense** (organico) codice catalogo europeo rifiuti 20.01.08;
  - **oli esausti vegetali**, codice catalogo europeo dei rifiuti 20.01.25;
  - **abbigliamento usato e prodotti tessili**, codici catalogo europeo dei rifiuti 20.01.10 e 20.01.11.

**ART. 2** – È vietato a chiunque depositare i rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal precedente art. 1;

**ART. 3** – È vietato a chiunque depositare nelle aree attrezzate denominate "ecopunti" i rifiuti speciali e i rifiuti urbani diversi da quelli elencati nel precedente art. 1;

**ART. 4** - È vietato a chiunque, altresì, depositare nelle aree attrezzate denominate "ecopunti":

- **i rifiuti di imballaggi di cartone provenienti da utenze non domestiche** codice catalogo europeo dei rifiuti 15.01.01;
- **i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (r.a.e.e.)** che sono disciplinati dal D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 e dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118;
- **i rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da utenze non domestiche, come definiti dall'art. 4 dell'Allegato Tecnico all'accordo ANCI-COREPLA** (codice catalogo europeo rifiuti cer 15.01.02);
- **oli minerali**, codice catalogo europeo dei rifiuti 13.02.05.

**ART. 5** – È fatto obbligo a chiunque di servirsi degli specifici servizi erogati dal gestore per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati non indicati all'art. 1, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richiesta ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti;
- consegna all'Ecocentro Comunale dei rifiuti urbani differenziati;
- consegna dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche al Centro di Raccolta raee presso l'Ecocentro Comunale;

**ART. 6 - Sanzioni** - Ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256 comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all'art.192 commi 1 e 2, all'art.226 comma 2 e art.231 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 300,00 ad € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.**

## **DISPONE**

- La massima pubblicizzazione e diffusione della presente Ordinanza attraverso i mezzi di informazione, nonché la pubblicazione della stessa sui siti internet del Comune di Benevento e di **ASIA Benevento S.p.A.**;
- Che il Comando dei Vigili Urbani predisponga idonea attività di controllo e vigilanza sull'osservanza, da parte dell'utenza domestica e commerciale, delle modalità sopra ordinate;

Che la presente ordinanza sia:

- notificata all'Azienda A.S.I.A. Benevento S.p.A. ed al Comando Vigili Urbani di Benevento per l'attuazione;
- inviata per conoscenza e per quanto di competenza alla Prefettura di Benevento, alla Questura di Benevento, alla Provincia di Benevento, al Comando Gruppo Carabinieri di Benevento, al Comando Guardia di Finanza di Benevento, al Comando Corpo Forestale dello Stato di Benevento, al Comando Polizia Provinciale di Benevento, all'ARPAC - Settore Provinciale di Benevento, alla ASL BN1 - Servizio Igiene e Sanit Pubblica;
- Comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- Pubblicata all'albo pretorio.

## **AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Campania, entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL DIRIGENTE**  
**Ing. Maurizio Perlingieri**

**on. Mario Clemente Mastella**